Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — ROMA - Martedì, 22 aprile 1930 - ANNO VIII — Numero 94

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai **supplementi ordinari**. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 675.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2479.

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, con cui venne approvato lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto medesimo pervenute dalla Scuola predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, è modificato nel modo seguente:

Art. 1. — La lettera *c*) è sostituita con la seguente:

« *c*) di completare la cultura specifica dei laureati mediante *scuole di perfezionamento* in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale ».

Art. 7. — E' sostituito con il seguente:

« Alle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano già conseguito la laurea in ingegneria civile, industriale, mineraria, navale.

Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono le seguenti:

tassa d'iscrizione, L. 500;
sopratassa di esame di profitto, L. 150;
sopratassa di esame di diploma, L. 75.

Le tasse anzidette dovranno versarsi alla Cassa della Scuola negli stessi termini e nello stesso numero di rate di quelle prescritte per i corsi di laurea ».

Art. 8. — Il numero 3° del secondo comma è sostituito con il seguente:

« 3° per il diploma in ingegneria stradale coloro che abbiano superato gli esami in tutte le materie indicate nell'art. 19 ».

Art. 19. — E' sostituito con il seguente:

« Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in ingegneria stradale sono le seguenti:

1. Costruzioni stradali;
2. Manutenzione stradale e circolazione;
3. Automobili;
4. Prove su materiali stradali;
5. Piani regolatori edilizi.

I corsi di « automobili » e di « piani regolatori edilizi » possono avere durata pari alla metà dell'anno scolastico ».

Art. 20. — Alla parola « commercio » si sostituiscono le parole « ingegneria stradale ».

Art. 26. — L'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorio della Scuola d'ingegneria aeronautica è sostituito con il seguente:

« 1. Aerodinamica;
2. Aeronautica generale;
3. Costruzioni aeronautiche;
4. Teoria e costruzione di motori per aeromobili;
5. Elementi di fisica matematica;
6. Tecnologia dei materiali aeronautici;
7. Elementi di costruzioni aeronautiche;
8. Collaudo degli aeromobili e strumenti di bordo;
9. Legislazione aeronautica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **676.**

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2478.**

Modifiche allo statuto della Regia scuola di architettura di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, col quale fu approvato lo statuto della Regia scuola d'architettura di Roma;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto presentate dalle autorità accademiche di detta Scuola;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto della Regia scuola di architettura di Roma, approvato con Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Negli insegnamenti del IV anno a « Scienza delle costruzioni I » si sostituisca « Scienza delle costruzioni » e negli insegnamenti del V anno a « Scienza delle costruzioni II » si sostituisca « Tecnica delle costruzioni civili ».

Art. 9. — Sia sostituito con il seguente: « Allo studente che si immatricola viene consegnata una tessera di riconoscimento ».

Dopo l'art. 9 sia inserito il seguente nuovo articolo:

« Coloro che nel primo biennio e nel successivo triennio di studi intendono avvalersi della facoltà di variare l'ordine degli studi, sono tenuti a farne domanda all'atto della iscrizione ».

In conseguenza dell'inserzione del predetto nuovo articolo sia modificata la numerazione dei successivi.

Art. 16 (già 15). — L'insegnamento di « Scienza delle costruzioni I » sia così sostituito nelle sue due indicazioni: « Scienza delle costruzioni ». L'insegnamento di « Scienza delle costruzioni II » sia così sostituito: « Tecnica delle costruzioni civili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **677.**

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **329.**

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Ravina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1798, col quale il comune di Ravina è stato aggregato al comune di Trento e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trento alla diretta amministrazione del comune autonomo di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trento dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Ravina sostenne l'effettiva spesa di L. 40,682.74;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1925, n. 2534, 1° luglio 1926, n. 1473, e 23 settembre 1926, n. 1876, coi quali, in applica-

zione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Ravina, ora aggregato al comune di Trento, i corrispondenti contributi di L. 1946, L. 3200 e L. 1600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Ravina, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 33,936.74 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 62. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Ravina.

POSTI DI RUOLO N. 4.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28
dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L.	38.325,42
2. Retribuzioni per supplenze		»	21.32
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	2.336 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	40.682,74
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L. 1.946 —		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 3.200 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 1.600 —		
		»	6.746 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929		L.	33.936,74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 678.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 330.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Mattarello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1798, col quale il comune di Mattarello è stato aggregato al comune di Trento e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trento alla diretta amministrazione del comune autonomo di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditorato agli studi di Trento dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Mattarello sostenne l'effettiva spesa di L. 94,057.52;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale sostenne l'effettiva spesa di L. 7300 per la gestione di una scuola non classificata in detto Comune;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1926, n. 2534, 1° luglio 1926, n. 1473, e 23 settembre 1926, n. 1876, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Mattarello, ora aggregato al comune di Trento, i corrispondenti contributi di L. 5094, L. 7200 e L. 3600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Mattarello, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 85,463.52 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 63. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Mattarello.

POSTI DI RUOLO N. 9.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28
dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	86.610,23
2. Retribuzioni per supplenze	»	733,96
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	1.600 —
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	5.113,33
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per una scuola non classificata	»	7.300 —
Totale	L.	101.357,52

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L.	5.094 —		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	7.200 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	3.600 —		
			»	15.894 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929			L.	85.463,52

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 679.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 344.

Modifiche della denominazione, della competenza territoriale e dello statuto dell'Unione industriale fascista delle provincie di Torino-Aosta; riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Aosta ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;

Visto il Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 652, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Unione industriale fascista delle provincie di Torino-Aosta, quale Associazione di grado inferiore aderente alla Confederazione suddetta;

Vista la domanda presentata dalla detta Confederazione, la quale, allo scopo di dare un migliore assetto organizzativo alle ditte industriali ad essa aderenti delle provincie di Torino ed Aosta, ha chiesto che siano approvate le modifiche della circoscrizione territoriale, della denominazione e dello statuto dell'Unione Torino-Aosta, per restringerne la competenza alla sola provincia di Torino, e che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Unione industriale fascista della provincia di Aosta e sia approvato il relativo statuto;

Visti gli articoli 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche, deliberate dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della denominazione, della competenza territoriale e dello statuto della Unione industriale fascista delle provincie di Torino-Aosta, riconosciuta giuridicamente col R. decreto 24 aprile 1927, n. 652.

La detta Unione assume, pertanto, la denominazione di « Unione industriale fascista della provincia di Torino » con competenza territoriale sulla Provincia stessa e con sede in Torino.

Negli articoli 1, 2, 5, 10, 12 (1° comma), 14 (1° comma) dello statuto della Unione industriale fascista di Torino-Aosta, alle parole « delle provincie di Torino-Aosta » sono sostituite le altre « della provincia di Torino ».

Negli articoli 1 e 4 (lettera *d*) dello statuto di cui al precedente comma, alle parole « delle due Provincie » e « nelle due Provincie » sono rispettivamente sostituite le altre « della Provincia » e « nella Provincia ».

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Unione industriale fascista della provincia di Aosta con competenza territoriale sulla Provincia stessa e con sede in Aosta.

E' approvato lo statuto della Unione industriale riconosciuta ai termini del comma precedente secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Unione industriale alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con il primo comma del presente articolo.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti l'Unione industriale predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 74. — MANCINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Aosta.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Aosta, l'Unione industriale fascista della provincia di Aosta.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Aosta.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù delle leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della provincia di Aosta, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o Sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche, e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione. Inoltre le ditte debbono dichiarare di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Sulle domande delibera la Giunta esecutiva previo parere delle sezioni interessate, e tenute presenti le norme di legge e le istruzioni della Confederazione.

Qualora ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

I soci si obbligano per un triennio a cominciare dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria. I contributi debbono essere però in tal caso pagati per tutto il semestre in corso.

Art. 8.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono pure tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie. La divisione

in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali della Provincia con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste, questioni e vertenze relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione per la trattazione tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Indipendentemente dalla eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo dell'Unione, in base alle istruzioni della Confederazione, di determinare il contributo obbligatorio da imporsi a carico delle ditte industriali datrici di lavoro della Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale e delle norme di legge.

Almeno il decimo del provento dei contributi obbligatori deve essere dall'Unione annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 % delle entrate derivanti dal provento dei contributi obbligatori deve essere devoluto alle spese obbligatorie, previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo dell'Unione, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di deliberare contributi suppletivi per i soci dell'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo dell'Unione un tesoriere-economo il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio delle Associazioni confederate.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Sono organi dell'Associazione:

1° l'assemblea dei delegati;

2° il Consiglio direttivo;

3° la Giunta esecutiva;

4° il presidente.

Ciascuna sezione di categoria è convocata in via ordinaria ogni due anni in assemblea dal presidente dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo dell'Unione, e dei propri delegati all'assemblea. In via straordinaria le sezioni potranno essere

convocate ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente dell'Unione, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati con un massimo di cinque rappresentanti. Con provvedimento da ratificarsi dalla presidenza dell'Unione ciascuna sezione stabilirà la parte di rappresentanza che spetterà ad ognuno dei propri delegati nel Consiglio direttivo.

Inoltre ogni sezione ha diritto ad un delegato all'assemblea dell'Unione ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate, con un massimo di 10 delegati.

Nelle assemblee di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 20 (o frazione) dipendenti controllati.

Per le sezioni però che fanno parte di un Consorzio a termini dell'art. 9 la votazione delle assemblee di sezione è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento delle sezioni stesse.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione; in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati. In casi di urgenza l'assemblea potrà essere convocata a termini abbreviati di cinque giorni e anche telegraficamente.

L'assemblea designa la terna degli eleggibili alla carica di presidente agli effetti del disposto del successivo art. 23; nomina due revisori dei conti; discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle relative deliberazioni è però necessario l'intervento di almeno la metà dei delegati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente ed il tesoriere-economo che con altri quattro membri, scelti pure fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo dell'Unione lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a tanti voti quanti sono i dipendenti per cui gli è attribuita la sua parte di rappresentanza a norma dell'art. 18. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Il Consiglio direttivo esamina il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi obbligatori e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 del presente statuto.

Per la validità dei deliberati è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. In casi di urgenza il Consiglio direttivo ha facoltà di prendere in materia di bilanci le deliberazioni spettanti all'assemblea, salva ratifica di questa alla sua prima adunanza successiva.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione.

Il Congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea dei delegati, a norma del precedente art. 19.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura l'osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali, o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non diventa definitiva se non viene approvata a termini di legge: l'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione di esse alle singole sezioni;

c) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate, ed a norma dell'art. 11 sui casi di nullità;

d) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno co-

municati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, e direttori generali di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge. I titolari delle cariche sociali non possono ricoprire analoghe cariche presso altre Associazioni riconosciute.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente generale della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina, compresa la durata del mandato, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1930.

Riconoscimento del Fascio di Casalfiumanese (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Casalfiumanese (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Casalfiumanese (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 376.

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1930.

Riconoscimento del Fascio di Sondrio ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Sondrio chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Sondrio la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 374.

(2121)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1930.

Riconoscimento del Fascio di Campodolcino (Sondrio) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Campodolcino (Sondrio) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Campodolcino (Sondrio) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 19.

(2122)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1930.

Norme per il collaudo e l'immatricolazione di autoveicoli nuovi di fabbrica prodotti dall'industria nazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 66 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179;
Di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte costruttrici di autoveicoli nuovi di fabbrica, da considerarsi prodotti dell'industria nazionale, a termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto 20 marzo 1927, n. 527, le quali intendono sottoporre all'approvazione un tipo di autoveicolo completo da esse prodotto in serie, debbono farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili);
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1° descrizione dell'autoveicolo indicante anche i dati caratteristici di riconoscimento da apporsi sui singoli esemplari;
2° descrizione e funzionamento dei vari meccanismi;
3° disegni di insieme alla scala 1:10 dell'autoveicolo e dei vari tipi di carrozzeria che la ditta richiede di adattare al telaio;
4° disegni al vero di tutti i particolari costruttivi del telaio, degli assali, degli organi di guida e frenatura;
5° bollettini di prova del motore;
6° indicazione delle caratteristiche dei materiali costituenti le singole parti di cui al n. 4 e dei requisiti meccanici e metallografici cui debbono soddisfare.
Le ditte costruttrici debbono inoltre presentare un esemplare tipo dell'autoveicolo in perfetto stato di funzionamento.

Art. 2.

L'esame degli atti prodotti dalle ditte costruttrici e le visite e le prove dell'esemplare tipo dell'autoveicolo, verranno eseguiti da apposita Commissione, composta di tre ingegneri del ruolo di vigilanza in unione del rappresentante della ditta costruttrice dell'autoveicolo.

La Commissione deve accertare che il tipo di autoveicolo proposto nel suo complesso:

1° presenti tutti i necessari requisiti di solidità, regolare costruzione e sicurezza in modo da non arrecare pregiudizio alle persone, difficoltà alla circolazione e danni alle strade;

2° risponda alle prescrizioni del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

La Commissione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento o notizia di cui avesse bisogno e di sottoporre, a spese della ditta costruttrice, le parti di cui al n. 4 dell'art. 1 a tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie per accertare anche l'idoneità dei tipi di materiale delle parti stesse.

Art. 3.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), in seguito all'esito favorevole dell'esame degli atti e delle visite e prove dell'esemplare tipo dell'autoveicolo, rilascerà il certificato di approvazione del tipo, corredato dai disegni dell'autoveicolo e della sommaria descrizione dei meccanismi.

L'esemplare tipo dell'autoveicolo approvato, che sarà punzonato in ogni singolo pezzo a cura della Commissione di cui all'art. 2 ed a spese della ditta costruttrice, la quale dovrà fornire i mezzi e l'opera necessari, resterà depositato presso la officina della ditta costruttrice, a completa disposizione del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili).

Ogni autoveicolo, corrispondente ad un tipo approvato, deve portare impresso o in rilievo sul motore e sul telaio oltre le indicazioni stabilite dalla prima parte dell'art. 59 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, anche il numero d'ordine della serie del tipo approvato.

Art. 4.

Le fabbriche costruttrici di tipi di autoveicoli, approvati a termini degli articoli precedenti, saranno inscritte in un albo da istituirsi presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili).

Art. 5.

Le ditte costruttrici di autoveicoli, i cui tipi sono stati approvati a termini del presente decreto, rilasceranno all'acquirente dell'autoveicolo, una copia conforme del certificato di approvazione del tipo con la dichiarazione attestante che il veicolo è conforme al tipo approvato, il quale documento sostituisce a tutti gli effetti, per il rilascio da parte delle Prefetture della licenza di circolazione per uso privato, il certificato di approvazione, di cui agli articoli 66 e 67 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Per il rilascio della licenza di circolazione per uso pubblico di un autoveicolo dei tipi approvati, a termini del presente decreto, il richiedente deve presentare alla Prefettura, insieme al documento indicato nel capoverso precedente, anche il nulla osta del Circolo ferroviario di ispezione.

Il prefetto, ove abbia motivo di ritenere che la copia conforme del certificato di approvazione, presentata alla Prefettura, contenga indicazioni inesatte o riguardanti veicoli non corrispondenti al tipo approvato, richiederà al Circolo ferroviario d'ispezione competente i necessari accertamenti.

Ove dagli accertamenti eseguiti, risultino inesatte le indicazioni contenute nella copia conforme del certificato di approvazione o questa riguardi autoveicoli non corrispondenti al tipo approvato, il prefetto rifiuta la licenza di circolazione.

Art. 6.

Le ditte costruttrici hanno facoltà di introdurre nei tipi di autoveicoli, approvati a termini del presente decreto, tutte quelle modifiche che riterranno necessarie, dandone notizia al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale, ferrovie, tranvie ed automobili).

Le modifiche che si intendessero apportare alle parti, di cui al n. 4 dell'art. 1 e alle dimensioni del motore, debbono essere proposte al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) ed approvate con le norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 7.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), potrà sottoporre, ove lo riconosca necessario ed in ogni tempo, qualsiasi autoveicolo dei tipi approvati, a termini del presente decreto, ad accertamenti per controllare se essi corrispondono ai tipi stessi.

Gli ingegneri del ruolo di vigilanza avranno in ogni tempo libero accesso alle fabbriche per gli accertamenti che ritenessero di fare circa la rispondenza della costruzione al tipo di autoveicolo approvato.

Art. 8.

Le ditte costruttrici, che dolosamente si rendessero responsabili di qualsiasi infrazione alle norme del presente decreto, saranno radiate dall'albo di cui all'art. 4.

Art. 9.

Le ditte costruttrici di autoveicoli sono tenute a corrispondere, in ogni caso, agli ingegneri del ruolo di vigilanza incaricati dell'esame, delle prove e visite di cui al presente decreto, le indennità di missione a carico dei privati in misura normale.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(2125)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1930.

Approvazione della cessione da parte della Cassa di risparmio di Perugia a quella di Foligno, delle filiali di Bevagna e di Cannara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Veduta la convenzione in data 22 febbraio 1930-VIII stipulata fra le Casse di risparmio per la cessione delle filiali di Bevagna e di Cannara della Cassa di risparmio di Perugia a quella di Foligno;

Decreta:

Si approva la cessione da parte della Cassa di risparmio di Perugia a quella di Foligno, delle filiali di Bevagna e Cannara, alle condizioni espresse nella convenzione sopraindicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2126)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/119/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iakomin Francesco fu Giovanni, nato a Trieste il 17 settembre 1881 e residente a Trieste, Chiadino, 173, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppina Iakomin nata Mozina di Matteo, nata il 16 maggio 1883, moglie;
2. Adalberta di Francesco, nata l'8 aprile 1907, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 7 agosto 1908, figlio;
4. Giuseppina di Francesco, nata l'8 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1493)

N. 11419/126/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iakomin Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 15 maggio 1886 e residente a Trieste, via Madonnina, 18, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1494)

N. 11419/94/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Klemen Maria ved. di Antonio nata Skocir, nata a Budolie il 28 maggio 1870 e residente a Trieste, via San Giacomo in Monte n. 5, è restituito nella forma italiana di « Clementi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria fu Antonio, nata il 4 giugno 1902, figlia;
2. Giuseppe fu Antonio, nato il 5 marzo 1909, figlio;
3. Rodolfo fu Antonio, nato il 30 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1499)

N. 11419/30-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Adolfo fu Mattia, nato a Trieste il 9 aprile 1878 e residente a Trieste, Gretta, 478, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Martelanc nata Iez di Giuseppe, nata il 20 luglio 1880, moglie.
2. Vittore di Adolfo, nato il 4 settembre 1905, figlio;
3. Carlo di Adolfo, nato il 20 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 7 aprile 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Enrico Broili, a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Udine;

Sig. Scipione Panzoni, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Vicenza;

Rag. Bruno Guarise, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Imperia;

Cav. Iginio Finotello, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Pistoia;

Erminio Vincenti, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Rieti;

Dott. Paolo Folicaldi, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Trento;

Pietro Burgio, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Agrigento;

Federico Ferrari Pocolieri, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Siena.

Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

(2112)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 146.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 19 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Lanzoni Riccardo fu Michele per conto del S. Monte di pietà - Pieve Cento — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 210, consolidato 4,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 — Data: 3 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Avv. Giacomo Montalto di Giacomo, dom. in Trapani, per conto del comune di Trapani — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 175, consolidato al 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 10 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Cornelli Silvio — Titoli del debito pubblico al portatore: 16 — Ammontare della rendita L. 105, consolidato 5 per cento Littorio con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1911)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 168.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1037 — Data: 22 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Gandolfi Cristoforo Colombo di Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 3250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° maggio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Modello X — Data: 15 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone in Caserta — Intestazione: De Rosa Michele fu Ferdinando, domic. in Caserta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 105, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2114)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 88.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.76	Belgrado	33.80
Svizzera	369.77	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.748	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.105
Spagna	238.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.666	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.105
Praga	56.54	Rendita 3.50 %	67.85
Romania	11.32	Rendita 3.50 % (1902)	62.15
Peso Argentino Oro	16.815	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.445	Consolidato 5 %	80.975
New York	19.076	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.06	I Serie	75.50
Oro	368.08	II Serie	76.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	269228	Benvenuti Rainieri di Silvio, minore sotto la p. p. del padre. L.	100 —
»	269229	Benvenuti Adriano di Silvio, ecc. come la precedente . . . »	100 —
»	269230	Benvenuti Bianca-Maria di Silvio, ecc. come la precedente . »	100 —
»	269231	Benvenuti Emilio di Silvio, ecc. come la precedente . . . »	100 —
3.50 %	715226	Parlato Bianca fu Giuseppe, moglie di Ceva Grimaldi Francesco, domic. a Napoli - vincolata . . . . »	5,600 —
»	715227	Intestata come la precedente . . . . »	364 —
3.50 % cat. *A* Assegno provvisorio	5076	Chiesa di Santa Maria al Frassine, frazione di Massa Marittima (Grosseto) . . . . »	2.33
Cons. 5 %	444210	Patronato scolastico di Ospedaletti (Imperia) . . . . . »	525 —
Prest. Naz. 5 %	35021	Beneficio Parrocchiale di S. Clemente delle Mandriole sul Po di Primaro in Ravenna . . . . »	50 —
3.50 %	44256 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione della conferenza delle Sante Missioni . . . . » per l'usufrutto: Aniello Felice di Francesco.	318.50
»	52467 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente. . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	3.50
Cons. 5 %	98216	Di Fabio Aleandro di Gaetano, domic. in Martinsicuro, frazione del comune di Colonnella (Teramo). . . . . . »	250 —
»	98217	Corsi Giulia di Ilario, moglie di Di Fabio Aleandro, ecc., come la precedente . . . . »	50 —
»	367072	Sambucini Giuseppe di Ambrogio, domic. a Serrone (Roma) - vincolata . . . . »	30 —
»	460355	R. Conservatorio di musica « A. Boito » Parma (Lascito Clementina Brusa, ved. Usiglio) - vincolata . . . . . »	1,005 —
»	480714	R. Conservatorio di musica « A. Boito » di Parma - vincolata »	810 —
3.50 %	822552	R. Conservatorio di musica in Parma - vincolata . . . . »	283.50
»	822557	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	518 —
3.50 % Categ. *A*	41620	R. Conservatorio di musica « A. Boito » Lascito Clementina Brusa, ved. Usiglio - vincolata . . . . »	35 —
3.50 %	633660	Petrini Clotilde ved. Bergamaschi . . . . »	350 —
Cons. 5 %	224763 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Casanova Gaetano fu Bernardo, domic. a Monza (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Mandelli Melania fu Tomaso, nubile, domic. a Monza (Milano)	600 —
3.50 %	107731	Rossi Teresina di Francesco, nubile, domic. in Potenza - vincolata . . . . »	175 —
Cons. 5 %	455131	Ligore Giuseppe fu Michele, domic. a Palma Montechiaro (Girgenti) - vincolata . . . . »	125 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	494568	Santini Giselda fu Carlo, minore sotto la tutela di Colnago Maria-Elena fu Antonio, ved. De Majo, domic. a Brescia . . L.	200 —
»	494569	Santini Elena fu Carlo, minore, ecc., come la precedente . . »	200 —
»	494570	Santini Alberto fu Carlo, minore ecc., come la precedente . »	200 —
Prest. Naz. 5 %	25293	Patronato scolastico di Piazza al Serchio (Massa Carrara) . »	50 —
3.50 %	713124 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Chiecchio Bartolomeo di Riccardo, domic. in Torino . . . . » per l'usufrutto: Chiecchio Riccardo.	360.50
Cons. 5 %	48497 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Derchi Giacinto, Paola e Geronima fu Giovanni Battista, minori sotto la p. p. della madre Derchi Luigia di Marcello, ved. di Derchi Giovanni Battista, domic. in Sampierdarena (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Derchi Luigia di Marcello, ved. di Derchi Giovanni Battista	100 —
Cons. 5 % Littorio	9940	Coppolino Marianna di Antonino moglie di Donato Saverio fu Stefano, domic. a Castroreale (Messina) - vincolata . . »	460 —
Cons. 5 %	351517 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cavalli Margherita, ecc. . . . . . » per la proprietà: Galli Pietro detto Pierino fu Rinaldo, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Margherita di Federico, ved. di Galli Rinaldo, domic. a Milano	205 —
Con. 5 % Littorio	42221	Musumeci Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Russo Sebastiana di Salvatore, ved. Musumeci, domic. in Acicatena (Catania) . . . . »	250 —
3.50 %	323279 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricci Maria e Piero di Giacomo, sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze . . . . » per l'usufrutto: Girod Giuseppina fu Pietro, ved. di Carpi Cesare durante la vita di Gore Maude fu Ralph, moglie di Ricci Giacomo	1,438.50
Cons. 5 % Littorio	15630	Montanari Mariannina fu Giacomo, moglie di Minghini Giovanni, domic. a Lugo (Ravenna) . . . . »	6,995 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	11611	Banfi Antonio fu Ernesto, domic. a Milano . . . . . . »	20 —
3.50 %	641056	Mansioneria Avanzo nella Cattedrale di Adria (Rovigo) . . »	56 —
3 %	28775	Beneficio Parrocchiale in Nogara (Verona) . . . . . . »	3 —
Cons. 5 %	255276 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Spagnuolo Mattia fu Angelo, ved. di Pagano Andrea fu Giacomo, domic. in Manfredonia (Foggia) . » per la proprietà: Pagano Elena fu Andrea, nubile, domic. a Manfredonia (Foggia).	30 —
»	345984	Fabbriceria dei SS. Valentino e Floriano di Cozzuolo in Vittorio Veneto (Treviso) . . . . »	10 —
3.50 %	269187	Fabbriceria della Chiesa Curaziale dei SS. Valentino e Floriano, ecc . . . . »	199.50
»	451506	Fabbriceria della Chiesa di S. Valentino, ecc. . . . . . »	21 —
Cons. 5 %	282912	Comunità Greco-Orientale in Trieste - vincolata . . . . . »	5,475 —

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

98)

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

E' aperto il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di ambo i sessi di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

I posti disponibili sono 500.

Possono essere ammessi alle colonie i figli di ambo i sessi, degli impiegati civili dello Stato, dei militari e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado non superiore al nono.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il settimo anno e non aver superato il dodicesimo.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Per ottenere l'ammissione del figlio alle colonie l'iscritto dovrà produrre istanza alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma, per il tramite dell'Amministrazione dalla quale dipende.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dell'aspirante;
2° atto di matrimonio dei genitori;
3° certificato medico redatto sull'unito modulo;
4° documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi, entro il 15 maggio 1930.

Le domande che pervenissero dopo tale data o non risultassero regolarmente documentate, non potranno avere accoglimento.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, comunque, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 14 aprile 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: VITI.

Certificato medico.

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico comunale).

1. Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare. . . . .
2. Cognome, nome ed età del fanciullo. . . . .
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine). . . . .
4. E' stato vaccinato e quando rivaccinato? . . . .
5. E' affetto da tubercolosi polmonare o laringea? . . . .
6. E' affetto da malattie oculari contagiose? . . . .
7. E' affetto da malattie della pelle contagiose? . . . .
8. E' convalescente da malattie infettive comuni e nell'affermativa, è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio? . . . .
9. E' comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità? . . . .
10. E' affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi? . . . .
11. Soffre di enuresi? . . . .

. . . . , *li* . . . . 1930 - *Anno VIII*

IL MEDICO

(*) Visto. . . . .

Bollo d'Ufficio
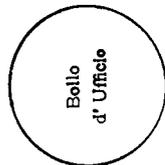
. . . . (cognome e nome)

(qualifica)

(*) *N.B.* — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
— per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
— per l'ufficiale medico, dall'Autorità militare dalla quale dipende;
— per il medico comunale, dal sig. Podestà.

(2153)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.